

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPITELLA, LAPENTA, DE CAROLIS, D'AMELIO e LOMBARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA II. 12 DICEMBRE 1979

Istituzione delle direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in Umbria, Molise e Basilicata. Modifiche e integrazioni alla legge 12 marzo 1968, n. 325

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge trova giustificazione nello spirito del dettato costituzionale e nella esigenza di maggiore funzionalità dei servizi postali, colmando una lacuna della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Tale legge, che mirava a ristrutturare e potenziare i servizi postali per snellirne le procedure e renderle efficienti, non attuava un pieno decentramento di tali servizi incorporando l'Umbria nel compartimento Marche, il Molise in quello Abruzzo e Molise e la Basilicata in quello Puglia e Basilicata.

Differente è la situazione della regione Valle d'Aosta, ad una sola provincia, che, per ragioni meramente funzionali, non viene presa in considerazione in questo disegno di legge e che nell'articolo 11 della legge predetta è incorporata nella direzione compartimentale nel Piemonte.

La giustificazione costituzionale, oggi ancora più evidente per il fatto che, nel frattempo, sono state istituite le regioni a statuto ordinario, trova fondamento nell'arti-

colo 5 della Costituzione: « La Repubblica attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento ».

Entro tale spirito si pone in evidenza, con la sopra accennata eccezione, non per motivi di principio, ma meramente funzionali e di entità territoriale, la necessità di una modifica della legge 12 marzo 1968, n. 325, non più ulteriormente procrastinabile.

Dal punto di vista funzionale si rileva come diverse siano le esigenze di servizio tra le regioni accorpate nei medesimi compartimenti e che presentano problemi peculiari e specifici di carattere territoriale, storico, ambientale, i cui riflessi si ripercuotono anche sull'organizzazione di servizi, come quelli maggiormente sentiti dal cittadino sia come singolo sia come appartenente alle varie categorie di commerciante, di imprenditore, di gestore o utente di servizi assistenziali e di beneficenza, di pensionato, eccetera. Per di più le direzioni compartimen-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tali pluriregionali, dove maturano e si prendono le decisioni, sono centralizzate e lontane quanto lo stesso Ministero e tendono alla progressiva sottrazione di servizi che sono necessari, e spesso peculiari, alle regioni che attualmente sono sprovviste di tale direzione nel proprio capoluogo. Ciò accade in Basilicata, accade nel Molise ed accade in Umbria dove resta precaria, tanto per fare l'esempio di questa ultima, la situazione del servizio dei conti correnti postali con la progressiva sottrazione di competenze e di funzioni ad una regione in cui sono presenti in grande numero istituti ed opere di beneficenza, per non parlare degli altri utenti sopra citati i cui problemi sono analoghi in tutte

le regioni, che dovrebbero beneficiare del presente disegno di legge.

Nella crisi diffusa dei servizi dello Stato il malumore dei cittadini disserviti nel settore delle poste viene quindi ad aggiungersi ai molti altri motivi di malessere che, invece di avvicinare, non fanno che allontanare, nella delusione e nella disaffezione, i cittadini dalla cosa pubblica.

Per tutti questi motivi pare urgente ed utile il presente disegno di legge che si colloca accanto agli altri, di iniziativa parlamentare o regionale, che colgono la medesima esigenza per un più adeguato ed efficace funzionamento del servizio delle poste e telecomunicazioni.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini dell'attuazione di un funzionale decentramento territoriale, nella misura massima possibile corrispondente all'ordinamento regionale dello Stato, sono istituite 19 direzioni compartimentali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tali direzioni devono essere attribuite, sotto il profilo funzionale, le attribuzioni ed i poteri delle direzioni centrali, che vengono in conseguenza ridotte a 10, compresa la direzione centrale degli uffici locali e delle agenzie.

Le direzioni compartimentali hanno la circoscrizione e le sedi seguenti:

Piemonte Val d'Aosta: Torino;  
Lombardia: Milano;  
Veneto: Venezia;  
Friuli-Venezia Giulia: Trieste;  
Trentino-Alto Adige: Trento;  
Liguria: Genova;  
Emilia-Romagna: Bologna;  
Toscana: Firenze;  
Marche: Ancona;  
Umbria: Perugia;  
Lazio: Roma;  
Abruzzo: Pescara;  
Molise: Campobasso;  
Campania: Napoli;  
Puglia: Bari;  
Basilicata: Potenza;  
Calabria: Reggio Calabria;  
Sardegna: Cagliari;  
Sicilia: Palermo ».

## Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate le norme per la nuova organizzazione degli uffici centrali e delle direzioni compartimentali con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.